

Roma, 29 agosto 2024

**Circolare n. 5/2024**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei medici veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via E-mail

**Oggetto: Rinnovo dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti (Quadriennio 2025-2028) – Assemblee elettorali – Modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di voto**

Gentili Presidenti,

al fine di assicurare il corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo per il **quadriennio 2025 – 2028** dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dei Collegi dei Revisori dei Conti attualmente in carica, la Federazione - come sempre accaduto nell'approssimarsi della scadenza del mandato, nell'ambito dei compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo - ha predisposto e condivide uno strumento di consultazione circa i principali adempimenti legati allo svolgimento delle prossime operazioni di voto.

Le 'fonti' dalle quali sono stati attinti i contenuti di seguito espressi sono la **Legge 11 gennaio 2018, n. 3** (nota anche come Legge Lorenzin) nonché il **Decreto Ministro della Salute 15 marzo 2018** (entrambi i testi sono consultabili sul sito della Federazione al link <https://www.fnovi.it/fnovi/chi-siamo>).

È affidato a ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere ed il ricambio generazionale nella rappresentanza, il compito di eleggere in Assemblea, fra i propri

iscritti all'Albo, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto, i propri Organi che sono:

il **Consiglio Direttivo**, che risulterà composto da:

- sette componenti se gli iscritti all'Albo non superano il numero di cinquecento;
- nove componenti se gli iscritti all'Albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento;
- quindici componenti se gli iscritti all'Albo superano i millecinquecento;

ed il **Collegio dei revisori dei conti**, che risulterà composto da:

- tre membri, di cui uno supplente. La composizione del Collegio si integrerà della presenza di un iscritto nel Registro dei revisori legali al quale sarà affidato il ruolo di 'Presidente' (che sarà individuato, tra una rosa di candidati, dal Consiglio Direttivo che risulterà eletto).

Ripercorrendo un tracciato già segnato nelle precedenti Circolari diramate in argomento, e seguendo un ordine cronologico del loro accadimento, si riassumono a seguire i principali adempimenti legati allo svolgimento delle operazioni di voto.

#### **1. Convocazione dell'Assemblea elettorale - Termini e modalità di invio dell'avviso di convocazione - Pubblicazione sul sito dell'Ordine e della Federazione**

Il Presidente dell'Ordine in carica dovrà convocare l'Assemblea elettorale nel terzo quadrimestre dell'anno in cui scade il Consiglio Direttivo (settembre-dicembre 2024). Il termine così indicato (sia dalla Legge Lorenzin che dall'art. 1, comma 2, del DM 15 marzo 2018) non è un obbligo in termini assoluti (termine perentorio) ed alla sua inosservanza non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli: è pertanto un termine ordinatorio del quale, però, se ne suggerisce il rispetto. Parimenti si formula l'invito a proclamare gli eletti entro e non oltre la fine dell'anno (il prossimo 31 dicembre 2024).

Le disposizioni per la convocazione dell'Assemblea elettorale, così come novellate dall'art. 1, comma 5, del DM 15.03.2018, prevedono che l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale debba essere trasmesso a tutti gli iscritti mediante PEC, o mediante Posta Prioritaria all'indirizzo risultante dall'Albo, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni;

Ai fini della validità della convocazione è posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio dell'avviso. L'Ordine e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale il calendario delle convocazioni.

Anche in questa occasione la Federazione riserverà sul proprio sito uno spazio specifico dedicato alle elezioni. Gli Ordini dovranno pertanto tempestivamente trasmettere alla FNOVI una comunicazione recante l'avviso dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea elettorale (**vedi all. 1**).

Nel rispetto di quanto statuito in materia, il Consiglio Direttivo - una volta spedito l'avviso di convocazione e fino alla conclusione delle operazioni elettorali - non

procederà all'esame delle nuove domande di iscrizione, ad eccezione delle STP, trasferimento e/o cancellazione dall'Albo.

## **2. Avviso di convocazione - Contenuti**

L'avviso di convocazione (**vedi all. 2**) dovrà tassativamente indicare:

- i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo uscente;
- i nominativi dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti uscente.

- i giorni delle votazioni: le votazioni dovranno durare da un minimo di due ad un massimo di cinque giorni consecutivi, dei quali almeno uno festivo. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i., le votazioni devono svolgersi in un periodo di tempo che contenga un giorno festivo, per cui sarà possibile fissare le tre convocazioni anche a distanza di una settimana l'una dall'altra, purché uno dei giorni in cui si svolgono le votazioni sia festivo;

- per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, l'orario delle votazioni dovrà essere individuato in maniera tale da favorire la più ampia partecipazione dei votanti (si suggerisce di prevedere l'apertura del seggio nell'arco della giornata senza alcuna interruzione e con uguale orario per tutti i giorni delle votazioni);

- le modalità di voto: il DM 15 marzo 2018 sancisce che ciascun Ordine potrà stabilire *“con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate della Federazione”*. Con l'occasione si ricorda che già in occasione della precedente consultazione molti Ordini hanno adottato questa modalità operativa modulandola secondo l'operatività prevista dai fornitori del software scelti;

- la sede delle votazioni: al fine di garantire la più ampia possibile accessibilità al seggio, in ragione del numero degli iscritti, nonché dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche, sarà possibile indicare anche sedi diverse. Il seggio elettorale sarà unico e non potranno essere aperti più seggi contemporaneamente: lo “spostamento/trasferimento” del seggio elettorale nei giorni dedicati alle operazioni elettorali necessiterà naturalmente, dell'adozione di tutte le cautele possibili per garantire, durante queste fasi, l'integrità delle urne.

In considerazione delle esigenze degli Ordini con un elevato numero di iscritti, che potrebbero avere difficoltà a raggiungere il *quorum* (di cui si tratterà in seguito) in prima convocazione, la Federazione intende aderire ad una prassi ormai consolidata – valutata positivamente anche dalla giurisprudenza che l'ha ritenuta legittima e non contraria a legge – che prevede una metodologia di chiamata congiunta dell'Assemblea elettorale, in prima, in seconda e terza convocazione. Senza compromettere in alcun modo il diritto dell'iscritto di conoscere e di poter partecipare a ciascuna assemblea, si ricorda che si dovrà ogni volta ottemperare agli adempimenti in ordine alla costituzione o mancata costituzione del 'seggio elettorale' ed alla conseguente verbalizzazione (di cui si tratterà in seguito).

Ciò non toglie, ovviamente, che sarà altrettanto corretto provvedere alle singole convocazioni con diversi e separati avvisi di convocazione, rispettando sempre i requisiti di legge e, in particolar modo, il necessario preavviso di almeno venti giorni.

### **3. Elettorato attivo - Elettorato passivo - Presentazione delle liste – Eleggibilità – Limite doppio mandato**

Avranno diritto al voto e saranno eleggibili tutte le persone fisiche iscritte agli Albi dei medici veterinari - ivi compresi gli iscritti all'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari - compresi i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti.

Sarà possibile candidarsi:

- singolarmente o
- nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in ciascuno degli organi.

Si commenta che l'eleggibilità dell'iscritto appare necessariamente ed ineluttabilmente collegata alla presentazione della propria candidatura, pertanto, i voti espressi in favore di non candidati non potranno essere computati/attribuiti. Richiamando al dovere di ricercare/preservare sempre la volontà espressa dall'iscritto/elettore nel voto, la scheda rimarrà valida per la parte che avrà invece correttamente indicato le preferenze per gli iscritti candidatisi.

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del DM 15 marzo 2018, le singole candidature, nonché le liste di candidati opportunamente denominate, dovranno essere sottoscritte (e le firme essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato) da un numero di iscritti all'Albo, anche diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e dovranno essere presentate - a pena di irricevibilità - entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni (ad esempio, se le elezioni si tengono il 20, 21 e 22 settembre, le liste potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 10 settembre):

- mediante PEC a cura del candidato o di un componente della lista (in questo caso l'invio della singola candidatura, nonché la lista dei candidati, dovrà essere corredata da copia dei documenti d'identità del/i candidato/i e dei sostenitori firmatari, anche diversi dai candidati);

- o consegnate a mano presso la sede dell'Ordine (in questo caso il Presidente dell'Ordine, o un suo delegato, autenterà le firme dei sottoscrittori che saranno raccolte, anche in momenti diversi, presso la sede degli Ordini territoriali. Sarà opportuno a questo proposito indicare i giorni e gli orari in cui la sede dell'Ordine sarà aperta per il ricevimento delle candidature e per le autentiche delle firme a loro supporto).

A questo proposito si condividono i **facsimili per la presentazione delle candidature (singolarmente o a mezzo lista)** elaborati dall'Ufficio di Via del Tritone.

Gli iscritti non potranno candidarsi in più liste o, contemporaneamente, in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi.

Le liste sono da ritenersi valide anche quando presentano un numero di candidature inferiore al numero dei componenti dell'organo da eleggere purché siano

corredate da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le liste, una volta formalmente presentate, non possono essere modificate.

Il mancato rispetto delle precedenti previsioni comporterà l'esclusione dalle elezioni della lista dei candidati o della candidatura singola. L'Ordine provvederà alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale o mediante affissione presso la sede dell'Ordine.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide (art. 2, comma 4, del DM 15 marzo 18) e non potranno essere presentate ulteriori liste o singole candidature rispetto a quelle già presentate.

Con riferimento alle previsioni del 'limite del doppio mandato' di cui all'art. 2, comma 8, del D. Lgs. C.P.S. n. 233/46, così come novellato all'art. 4, comma 1, della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, si rileva che la prossima consultazione sarà la seconda ad aver luogo dopo l'entrata in vigore della menzionata previsione<sup>1</sup> e, conseguentemente, coloro che attualmente ricoprono la carica di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario potranno essere rieletti nella stessa carica per il loro consecutivo secondo mandato.

#### **4. Assemblea elettorale - Costituzione del 'seggio elettorale'**

In sede di Assemblea elettorale, quando ormai sarà scaduto il termine per la presentazione delle liste e delle candidature singole, il Presidente uscente - quale ultimo atto del suo mandato - procederà alla costituzione del seggio elettorale che risulterà composto:

- dai tre professionisti più anziani di età tra quelli presenti in Assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, due dei quali con funzioni di 'scrutatori' ed uno individuato come 'presidente di seggio';

- dal professionista più giovane d'età tra quelli presenti in Assemblea, anch'egli non appartenente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, con funzioni di 'segretario'.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 15 marzo 2018, per ciascun componente del seggio è individuato un componente supplente (anch'egli non appartenente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presente nelle liste o tra i candidati singolarmente).

Qualora risultasse impossibile procedere alla costituzione del 'seggio elettorale', decorse tre ore dall'orario di avvio dell'Assemblea elettorale, il Presidente uscente - constatata tale circostanza - redigerà un apposito verbale (vedi all. 3) del quale sarà data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale

<sup>1</sup> Con l'occasione si ricorda che il Ministero della Salute, in occasione della precedente consultazione, con nota del 7 luglio 2020 (DGPROF 0031016-P-07/07/2020), aveva affrontato la questione del 'limite del doppio mandato' indicando che "considerato che il prossimo rinnovo elettorale dei consigli direttivi e dei comitati centrali delle Federazioni nazionali sarà il primo ad aver luogo dopo l'entrata in vigore della menzionata legge, si rappresenta che, sentito l'Ufficio di Gabinetto, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente rieletti".

dell'Ordine (art. 3, comma 4 del DM 15 marzo 18) o mediante affissione presso la sede dell'Ordine.

In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l'Assemblea si costituirà pertanto in seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio anche in seconda convocazione, l'assemblea si costituirà in terza convocazione con il relativo quorum.

#### **5. Operazioni di voto – Schede di voto – Urne elettorali**

Una volta costituito il seggio elettorale, il prosieguo delle operazioni elettorali verrà quindi gestito dal 'presidente di seggio' il quale, all'ora fissata, dichiarerà aperto il 'seggio elettorale' e, effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale, darà inizio alle votazioni.

Il **'presidente di seggio'** avrà il compito di far predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine potranno essere collocate nella sala delle votazioni un adeguato numero di postazioni/cabine che dovranno essere munite di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto. Egli adotterà inoltre ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Per l'elezione degli organi ordinistici non è ammesso il rilascio di delega.

Qualora non sia stata deliberato di avvalersi di modalità telematiche, la votazione si effettuerà a mezzo di schede di colore diverso per ciascuna elezione dei diversi organi (vedi all. 4a e all. 4b), tutte siglate con il timbro dell'Ordine, che verranno consegnate all'iscritto - previa identificazione e verifica del suo diritto al voto - unitamente ad una matita copiativa (ovvero una penna a inchiostro indelebile) che dovrà essere restituita al 'presidente di seggio' contestualmente all'inserimento delle schede nelle urne.

Sulle schede saranno riportate linee orizzontali in numero uguale a quello dei componenti dell'organo da eleggere, ma la scheda conserverà la sua validità anche nel caso in cui contenesse un numero di preferenze inferiore rispetto al numero dei componenti da eleggere. Tali schede devono essere piegabili in quattro parti in modo da garantire la segretezza del voto e il facile inserimento nell'urna.

Il voto potrà essere espresso:

- riportando nella scheda la denominazione della lista: in tal caso il voto si intenderà riferito a tutti i componenti la lista;

- riportando singolarmente nella scheda uno o più nominativi di candidati presenti in una lista o in diverse liste, ovvero presentatisi singolarmente. In questo caso, nell'ipotesi di omonimia, l'indicazione della preferenza dovrà essere integrata scrivendo, oltre al nome e cognome del votato, il suo numero di iscrizione all'Ordine, ovvero aggiungendo la sua data di nascita o il luogo di nascita come risultanti dall'Albo.

Dovranno essere predisposte urne adeguate, per capienza, al numero degli aventi diritto al voto nonché distinte per ciascuna votazione (elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ed elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti): per

distinguerle su ciascuna delle due urne potrà essere incollato il modello della relativa scheda di votazione.

Le urne dovranno essere collocate in modo da essere sempre visibile a tutti.

Il **‘presidente di seggio’** all’ora fissata per la fine delle operazioni svoltesi il primo giorno, procederà alla chiusura delle urne e provvederà alla predisposizione di uno o più plichi, ovvero di contenitori (scatole, casseti, armadi, ecc.), nei quali verranno riposti gli atti e il materiale relativo alle elezioni già compiute e a quelle da compiere il giorno successivo, curando che alle urne, al plico e ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine e la firma dei componenti il seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che volesse sottoscrivere.

Conseguentemente il **‘presidente di seggio’** rinvierà le operazioni elettorali all’ora stabilita del giorno seguente e provvederà alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

Il giorno successivo, all’ora stabilita, il **‘presidente di seggio’** ricostituirà il seggio elettorale e, constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti all’apertura e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, dei plichi e dei contenitori, dichiarerà aperta la votazione.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, e ammessi a votare gli elettori che si trovassero ancora nei locali del seggio elettorale anche oltre il termine predetto, il **‘presidente di seggio’** dichiarerà chiusa la votazione e, nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, procederà preliminarmente allo scrutinio e separatamente per ciascuna delle due votazioni (componenti del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), al conteggio delle schede per la verifica del raggiungimento del quorum previsto.

Nel caso in cui non fosse raggiunto il quorum, le schede non verranno aperte, il ‘presidente del seggio’ dichiarerà non valida la votazione e non procederà alle operazioni di scrutinio con conseguente conteggio delle preferenze. Le stesse andranno distrutte a cura del **‘presidente del seggio’**, assistito dagli **“scrutatori”** e dal **“segretario”**, il quale dovrà quindi provvedere, nei termini stabiliti dalle norme di legge, ad aggiornare l’Assemblea alla successiva convocazione.

Soltanto quando verrà accertato il conseguimento del quorum il ‘presidente di seggio’ procederà alle operazioni di scrutinio, assistito dagli ‘scrutatori’ e dal ‘segretario’.

## **6. Validità dell’Assemblea Elettorale – Quorum dei votanti**

L’Assemblea Elettorale sarà valida:

- in prima convocazione qualora abbiano votato **almeno i due quinti** degli aventi diritto;

- in seconda convocazione qualora abbia votato **almeno un quinto** degli aventi diritto;

- in terza convocazione la votazione sarà valida **qualunque sia il numero dei votanti.**

## **7. Operazioni di scrutinio**

Quando la votazione sarà dichiarata valida per il raggiungimento del quorum, il **‘presidente del seggio’** dichiarerà chiusa la votazione e darà inizio alle operazioni di scrutinio assistito dagli ‘scrutatori’ e dal ‘segretario’.

Il **‘presidente di seggio’** provvederà preliminarmente al conteggio delle schede depositate nelle urne al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urne stesse<sup>2</sup> e, riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, provvederà a sigillarne una per invece procedere a scrutinare le schede presenti nell'altra.

Lo scrutinio dovrà essere effettuato separatamente e in successione di tempo per ciascuna delle due votazioni svolte (per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei conti).

Il **‘presidente di seggio’** dovrà accertare che il voto espresso corrisponda alla volontà dell'elettore che però non deve essere riconoscibile. Ciò detto, non potrà essere annullato, per la sua riconoscibilità, un voto che fosse stato espresso con l'‘indicazione del diminutivo’<sup>3</sup>, univocamente e generalmente da tutti riferito ad un determinato ed inequivoco nome di battesimo. È stata invece ritenuta inutile e valutata come un segno di riconoscimento, con conseguente annullamento del voto, l'‘indicazione del titolo vicino al nome del candidato’, al pari di quando viene usato un pseudonimo, ‘ove non preventivamente indicato, o la scheda presenta un segno grafico che risulta non casuale né involontario’.

Per l'attribuzione di voti non dovrà perdersi di vista l'applicazione di un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato: ‘è sempre necessaria e si impone una ricerca della volontà espressa dall'elettore nel voto, e ciò in base a tutte le circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto. In altre parole, il voto non sarà attribuibile solo nei casi in cui il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato’.

Potrà essere pertanto ritenuta valida una scheda che riporti un ‘cognome del candidato parzialmente errato’<sup>4</sup> se, in assenza di altri soggetti aventi generalità simili, lo stesso possa essere agevolmente individuato quale destinatario della volontà dell'elettore. Sarà altresì valido il voto nel ‘caso di omonimia’ qualora con l'inserimento del nominativo in una lista, o risultando il nominativo tra le candidature singole, potrà essere indentificata, senza ombra di dubbio, la persona che l'elettore ha inteso votare<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (decisione n. 25 del 14 ottobre 2005) ha chiarito che costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali la discordanza tra il numero delle schede consegnate agli elettori e quello delle schede scrutinate quando tale differenza possa contribuire a modificare il risultato elettorale tra gli eletti

<sup>3</sup> Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana 18 maggio 2007 n. 393, in Giurisprudenza Amm. 2007, I, 806

<sup>4</sup> CCEPS 19 maggio 2003, n. 34, in Mass. Comm. Centr. 2003, n. 73

<sup>5</sup> CCEPS 22 giugno 2006, n. 25 in Mass. Comm. Centr. 2006, n. 34 nonché Sent. Cass. Civ., sez I, del 19.02.2016 n. 3326: la sentenza ha respinto l'istanza del professionista statuendo che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non aveva sbagliato nell'attribuire i voti espressi perché aveva rinvenuto, senza ombra di dubbio, l'appartenenza del professionista indicato con il solo cognome ad un determinato raggruppamento (ingegneri per lo sviluppo).



Saranno nulle le schede che presenteranno scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Saranno, altresì, nulle le schede che saranno diverse da quelle consegnate dal 'seggio elettorale' o che non saranno state compilate con l'apposita matita copiativa (o penna a inchiostro indelebile)<sup>6</sup>.

Il '**presidente di seggio**', udito il parere degli 'scrutatori', deciderà avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, e deciderà, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, ed avrà cura che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

#### **8. Assemblea elettorale – Verbali**

Delle operazioni compiute dovrà essere redatto giorno per giorno apposito verbale in duplice copia, le cui pagine dovranno essere numerate e firmate singolarmente dal '**presidente del seggio**' nonché dagli componenti il 'seggio elettorale'. (**vedi all. 5**).

La mancata sottoscrizione pagina per pagina costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali. La sola sottoscrizione alla fine del verbale rende infatti in astratto possibile la fraudolenta sostituzione delle pagine non firmate e l'alterazione della verità concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Nel verbale dovrà essere presa nota di tutto quanto dovesse accadere (**vedi all. 6**): la sostituzione di un componente del 'seggio elettorale', la sostituzione delle schede affidate all'elettore, la sostituzione delle urne ecc. A verbale dovranno essere descritte le decisioni assunte dal '**presidente del seggio**' avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali. Sarà sempre lui a decidere, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. Il verbale dovrà infine, riportare la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio.

#### **9. Proclamazione dei risultati**

Ultimato lo scrutinio delle schede il risultato sarà immediatamente proclamato dal '**presidente del seggio**'.

Le schede scrutinate dovranno essere conservate per 180 giorni a cura dell'Ordine. Le schede nulle e contestate dovranno essere conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal '**presidente del seggio**' e dagli 'scrutatori', in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri apporranno la firma, con il timbro dell'Ordine

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo del numero dei componenti di ogni organo da eleggere. A parità di voti tra due o più candidati sarà proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente di iscrizione all'Albo professionale. Nel caso di parità di tale data, si terrà conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

---

<sup>6</sup> Per costante orientamento della Corte di Cassazione, devono ritenersi nulle anche quelle schede che: a) rechino insieme ai nominativi di medici veterinari regolarmente iscritti all'Albo, anche alcuni nomi di fantasia, o di persone non iscritte all'Albo; b) riportino il nome di uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere.

Il **‘presidente del seggio’** notificherà immediatamente i risultati delle elezioni. La previsione è espressamente disciplinata dall’art. 6, comma 3, del DM 15 marzo 2018 che affida al **‘presidente del seggio’** il compito di notificare immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della Salute, al Tribunale civile e penale nonché alle Federazioni nazionali degli Ordini e agli Enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie (vedi all. 7). L’adempimento della proclamazione dei risultati, che non deve essere confuso/sovrapposto alla comunicazione della designazione delle cariche istituzionali (vedi all. 8), rappresenta il momento nel quale l’iscritto eletto potrà rinunciare all’esito delle elezioni consentendo così che il **‘presidente del seggio’** possa procedere alla proclamazione dei risultati includendo il nominativo del primo dei non eletti.

Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori uscenti si riuniranno su convocazione del consigliere più anziano di età, individuato per ogni organo, per procedere alla elezione/designazione delle cariche istituzionali nonché all’insediamento degli organi stessi.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, seguita dalla elezione/designazione/distribuzione delle cariche istituzionali, ogni iscritto all’Ordine potrà proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

#### **11. Doppia elezione – Incompatibilità**

Qualora un iscritto risultasse eletto contemporaneamente per i due organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori dei conti) il **‘presidente di seggio’**, attesa la incompatibilità esistente tra le due cariche, provvederà contestualmente a proclamare, a seconda dell’opzione dell’eletto, il primo dei non eletti delle votazioni riferentesi all’una o all’altra delle cariche.

Nel caso in cui l’opzione non avvenisse contestualmente, il **‘presidente di seggio’** inviterà l’iscritto eletto nelle due cariche a esprimere – entro quarantotto ore – la propria scelta che sarà comunicata ai più anziani di età tra gli eletti ai due organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti), per consentire loro di convocare il primo dei non eletti.

#### **10. Rinuncia all’esito delle elezioni – Dimissioni**

Un iscritto che risultasse eletto alla fine delle operazioni di scrutinio potrà sempre non accettare l’esito della votazione e rinunciare così a ricoprire l’incarico di componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti, ma:

- ove questa circostanza si realizzasse al momento della proclamazione degli eletti a cura del **‘presidente del seggio’** ma prima della convocazione a cura del più anziano di età degli eletti, saremo di fronte ad una rinuncia all’esito delle elezioni. Il **‘presidente del seggio’** potrà pertanto procedere alla proclamazione dei risultati includendo il nominativo del primo dei non eletti.

- ove questa circostanza si realizzasse invece dopo la convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, sempre convocata dal più anziano di età degli eletti, si tratterà di dimissioni. In questo caso non

sarà possibile coinvolgere il primo dei non eletti e l'organo eletto si insedierà in formazione ridotta.

## **12. Insediamento dei nuovi Organi**

Il mandato quadriennale degli Organi eletti decorrerà dalla fine delle operazioni elettorali che è coincidente con la elezione/designazione/distribuzione delle cariche istituzionali.

\* \* \* \* \*

Per quanto non espressamente esaminato nella presente Circolare rinvio alla consultazione della normativa vigente in materia nonché alle precedenti comunicazioni di pari oggetto diramate in passato dalla scrivente Federazione, rammentando inoltre che gli Uffici della Federazione sono a disposizione per riscontrare ogni dubbio procedurale dovesse insorgere.

Confidando vorrete garantire la massima conoscibilità possibile presso gli iscritti delle modalità di svolgimento delle operazioni di voto innanzi descritte, ringrazio per la consueta attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Presidente  
(Dr. Gaetano Penocchio)



Allegati come descritti nel testo